



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 2395 / 2025-10-29

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DI ROMA E PROVINCIA**

Regolamento Interno di Consiglio
approvato con delibera del 28.10.2025

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 42 del RD n. 2537/25, l'esercizio delle attribuzioni conferite al Consiglio dell'Ordine.
2. Di seguito il consigliere presidente, la Segretaria ed il consigliere tesoriere sono chiamati per brevità rispettivamente "presidente", "segretario", "tesoriere".

Articolo 2 - Insediamento e attribuzione delle cariche

1. A seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio dell'Ordine deve essere convocato dal Presidente non oltre la data di insediamento di quello uscente con all'ordine del giorno l'insediamento del Consiglio e la distribuzione delle cariche
2. La riunione d'insediamento del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo; il consigliere più giovane per iscrizione all'Albo svolge le funzioni di segretario.
3. Il Consiglio procede alla nomina del presidente, del segretario e del tesoriere ai sensi dell'articolo 2 del DLL n. 382/44 e affida l'incarico di direttore dell'organo di stampa dell'Ordine.
4. La nomina del presidente è preceduta da una discussione sui programmi presentati dai consiglieri candidati alla carica.
5. Il Consiglio può procedere alla nomina di uno o due vicepresidenti ai quali attribuire specifiche deleghe.
6. Nella seduta d'insediamento il Consiglio neoeletto si limita a prendere atto dell'ultimo verbale del precedente Consiglio.

Articolo 3 - Elezioni suppletive

1. Alla sostituzione dei componenti del Consiglio deceduti o dimissionari e all'espletamento delle elezioni suppletive, esaurito l'elenco dei non eletti, si procede ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 169/2005.

Articolo 4 - Funzioni dei consiglieri e deleghe

1. Il Consiglio esercita collegialmente le attribuzioni conferitegli dalla legge.
2. In base all'articolo 38 del RD n. 2537/25 il presidente rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. I compiti del segretario e del tesoriere sono definiti negli articoli 39 e 40 del citato Regio Decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 38 del RD n. 2537/25 e dell'articolo 16 del DLL n. 382/44 in caso di assenza del presidente, il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo ne fa le veci ed inoltre ne esercita le funzioni in sede di Consiglio.

1/7



4. Ai sensi dell'articolo 39 del RD n. 2537/25 in caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere meno anziano per iscrizione all'Albo.
5. I consiglieri operano per il raggiungimento degli scopi istituzionali sia mediante lo svolgimento delle funzioni in seno al Consiglio sia mediante l'espletamento di incarichi individuali conferiti dal Consiglio medesimo.
6. Nello svolgimento degli incarichi i consiglieri esercitano le loro funzioni in piena autonomia organizzativa e di funzionamento, nei limiti e con le modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio avvalendosi delle risorse umane ed economiche all'uopo destinate dal Consiglio.
7. Nel corso dello svolgimento degli incarichi i consiglieri, ove richiesto, informano il Consiglio sull'andamento dei lavori; alla conclusione redigono relazioni finali con eventuali proposte da sottoporre al Consiglio.
8. Altri incarichi possono essere conferiti ad Architetti esterni al Consiglio su delega del Consiglio stesso. Tali incarichi saranno predeterminati circa contenuto, modalità e tempi di esecuzione. Gli Architetti all'uopo delegati potranno svolgere esclusivamente attività istruttoria e propositiva, relazionando al Consiglio o ad un suo membro sull'attività svolta.
In particolare, ai fini dell'attività istruttoria e propositiva, il delegato ha autonoma capacità di relazione con soggetti esterni.
Con riferimento a specifiche iniziative il delegato potrà motivatamente essere incaricato di rappresentare il Presidente o il Consiglio, previa specifica decisione e/o deliberazione degli stessi. Resta comunque ferma la competenza del Presidente e/o del Consiglio per l'esercizio di ogni potere decisorio.

Articolo 5 - Commissioni consiliari

1. Per l'istruttoria di particolari questioni, il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni consiliari, a tempo determinato o permanenti, formate da consiglieri e, ove consentito, da membri esterni.
2. La Commissione può nominare il proprio coordinatore che riferisce al Consiglio sui lavori e sulle proposte della Commissione.
3. Il Consiglio delibera l'istituzione ed il regolamento di una Commissione consiliare denominata "Commissione opinamento parcelle".
4. Il Presidente ha la facoltà di nominare discrezionalmente uno o più soggetti esterni all'Ordine di ausilio alle attività politiche e di natura tecnica, esperti in ambito ordinistico; tali componenti formano il "Collegio dei Saggi", che non sono soggetti a compensi o indennità.
5. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di un "Albo d'Onore". In tale albo d'onore saranno menzionate persone individuate in base a specifiche caratteristiche, come lustro alla categoria sia con la costante dedizione al lavoro e con la produzione professionale, culturale e didattica, sia per meriti acquisiti con la loro qualificante partecipazione alla vita civile e sociale; l'iscrizione in tale Albo non ha effetti dal punto di vista professionale, fiscale e contributivo e rimane un elenco distinto e separato dall'Albo ordinario. L'iscrizione nell'Albo d'Onore viene effettuata con delibera consiliare.
6. Sono iscritti d'ufficio all' "Albo d'onore" tutti i consiglieri, i componenti del Collegio dei Saggi nonché tutti i Presidenti precedentemente eletti presso l'Ordine di Roma, che acquisiscono la denominazione di "Presidente Emerito" all'interno del predetto Albo.

Articolo 6 - Struttura operativa e sua organizzazione

1. A supporto delle sue funzioni il Consiglio si avvale di una struttura operativa interna denominata



Comitato di Presidenza e Segreteria (CPS), di cui comunque fanno parte le cariche istituzionali dell'Ordine e, ove nominati, i vicepresidenti e, su invito del CPS, anche soggetti Esterni al Consiglio.

2. Al funzionamento della struttura operativa sovrintende il Presidente.
3. Le riunioni sono aperte previa delibera di Consiglio con le modalità dell'art 8 comma 3.

Articolo 7 - Provvedimenti urgenti del presidente

1. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di urgenza, ove non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio stesso.
In tal caso il presidente informa immediatamente della circostanza i consiglieri tramite mezzo documentabile comunicando l'oggetto della decisione, i motivi dell'urgenza e assegnando un termine non inferiore ad un giorno non festivo per inviarli eventuali osservazioni e/o suggerimenti in merito al provvedimento da assumere.
2. Tali provvedimenti sono presentati al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.
3. Quando il provvedimento urgente non venga ratificato, il Consiglio delibera sugli atti da compiere per la modifica del provvedimento e sugli effetti eventualmente da esso prodotti.
4. Il Consiglio può conferire delega permanente al presidente per l'approvazione di parcelle e visti e per l'accoglimento di domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento dall'Albo che siano all'ordine del giorno di riunioni di Consiglio non effettuate per mancanza di numero legale. Gli atti compiuti in virtù di tale delega sono comunicati al Consiglio nella riunione successiva.

Articolo 8 - Partecipazione di estranei alle riunioni del Consiglio

1. Alle riunioni del Consiglio può partecipare con funzione consultiva il direttore della struttura operativa; sulla sua partecipazione decide il Consiglio.
2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti di specifiche materie con funzione di consulenti nonché altre persone estranee per il tempo strettamente necessario all'esposizione di argomenti che interessano il Consiglio stesso. Sulle partecipazioni e le loro modalità delibera il Consiglio.
3. E' prevista altresì la possibilità di aprire agli iscritti le sedute di Consiglio, esclusivamente per argomenti di indirizzo e di politica generale, che interessino nel suo complesso la categoria degli iscritti.

Articolo 9 - Validità delle riunioni e votazioni

1. I consiglieri sono tenuti ad assicurare la loro presenza alle riunioni del Consiglio; in caso di impedimento, informano tempestivamente il presidente; in caso di assenza prolungata si procede secondo quanto disposto dall'articolo 3.
2. In situazioni oggettivamente motivate e previa tempestiva comunicazione, i consiglieri possono partecipare alle riunioni di Consiglio in modalità videoconferenza. In tali casi, devono essere assicurate: a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la riservatezza, di cui ogni consigliere si farà garante; c) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire d) la telecamera sarà accesa per tutta la durata del consiglio. In caso di svolgimento in videoconferenza, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o su delega la Segretaria.
3. Qualora il presidente ed il consigliere più anziano che ne fa le veci ai sensi del precedente articolo



- 4 comma 3 comunichino entrambi impedimenti a partecipare ad una riunione di Consiglio già convocata o a proseguire nella partecipazione di una riunione in corso, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
4. In caso di videoconferenza, ai fini del calcolo del numero dei presenti, saranno conteggiati anche i consiglieri collegati e non fisicamente presenti.
 5. Ai sensi dell'articolo 16 del DLL n. 382/44, per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
 6. Trascorsi trenta minuti dall'ora della convocazione il presidente, constatata l'assenza del numero legale, può ordinare di verbalizzare la chiusura della riunione. I consiglieri presenti hanno comunque diritto al gettone di presenza.
 7. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, nominativamente registrato.
 8. Le deliberazioni riguardanti le nomine delle cariche di cui al precedente articolo 2 comma 3 sono assunte a scrutinio segreto.
 9. Sono approvate le delibere che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 10. Prima di procedere alla votazione ogni consigliere può chiedere che sia dato atto nel processo verbale di una sua sintetica dichiarazione di voto.
 11. Le riunioni sono registrate ai fini della redazione del verbale e fino alla sua approvazione e sono ad uso esclusivo interno. Il Consiglio ovvero, in caso d'urgenza, il Presidente e la Segretaria, informando in tal caso il Consiglio alla prima seduta utile, possono stabilire una durata maggiore.

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio e loro convocazioni

1. Le riunioni si tengono di regola nella sede dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 36 del RD n. 2537/25, il Consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri che indicano gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso la riunione dev'essere convocata entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta e l'ordine del giorno è composto dai predetti argomenti.
3. L'intervallo di tempo tra due convocazioni successive non può essere superiore a quarantacinque giorni.
4. La convocazione può essere disposta anche in base a calendari di lavoro prestabiliti.
5. Gli avvisi di convocazione sono inviati mediante Pec, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il tempo di preavviso può essere ridotto a 36 ore e l'ordine del giorno può riguardare i soli argomenti che hanno determinato l'urgenza.

Articolo 11 - Ordine del giorno e documentazione

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è stabilito dal presidente e va comunicato in uno con la convocazione e i documenti allegati all'Odg (ad eccezione della integrazione delle spese, Iscrizioni, Cancellazioni e Trasferimenti Parcelle, eventi formativi, da inviarsi il giorno precedente la convocazione).
3. L'Ordine del giorno deve prevedere nei primi punti gli adempimenti amministrativi riferiti alla attività ordinaria, come iscrizioni cancellazioni e trasferimenti, visti di congruità su parcelle, spese, eventi formativi, inserendo nei punti successivi ogni altro argomento legato alle attività politica dell'Ordine.
4. Ciascun consigliere può chiedere che un determinato argomento sia iscritto all'ordine del giorno.
5. La richiesta di iscrizione può essere avanzata altresì il giorno stesso della riunione, prima



dell'inizio; in tal caso l'argomento è inserito nelle "varie ed eventuali" e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5, forma oggetto di semplice comunicazione al Consiglio senza dar luogo a dibattito mentre verrà iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione.

6. Il Consiglio, all'inizio della seduta, può integrare l'ordine del giorno qualora tutti i consiglieri in carica siano presenti e consenzienti.
7. Il Consiglio può deliberare sulla richiesta di un consigliere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Ordine dei lavori e discussione

1. Il presidente può nominare uno o più relatori per ciascun argomento all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è di norma così composto:
 1. approvazione del verbale della seduta precedente;
 2. iscrizioni, reiscrizioni, dimissioni, trasferimenti, discarichi quote esattoriali;
 3. visti, pareri motivati, revisioni;
 4. ratifica eventuali decisioni urgenti assunte dal presidente;
 5. argomenti di natura specifica;
 6. varie ed eventuali, comprendenti le comunicazioni del presidente e dei consiglieri.
3. Ogni argomento viene distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione; all'inizio della seduta tutti i presenti, con decisione all'unanimità, possono anticipare o posporre uno o più punti presenti all'Ordine del giorno.
4. La discussione su ciascun argomento è finalizzata ad una sua valutazione e relativa deliberazione.
5. Il presidente dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico e siano in stretta relazione con l'argomento in esame.
6. Su ciascun argomento un consigliere non può intervenire più di due volte per una durata massima di cinque minuti; un terzo intervento è possibile in sede di dichiarazione di voto.

Articolo 13 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di verbalizzante delle sedute di Consiglio sono svolte dal segretario.
2. Per ogni riunione viene redatto apposito verbale che riporta:
 1. data, luogo, ora di apertura e di chiusura della riunione;
 2. ordine del giorno;
 3. nomi dei presenti;
 4. ora di entrata e di uscita dei consiglieri che non siano presenti all'intero svolgimento della seduta;
 5. resoconto sommario della riunione comprendente il testo integrale delle deliberazioni adottate, delle decisioni prese e delle dichiarazioni di voto, con indicazione dell'esito della votazione.
3. Ciascun consigliere può inserire a verbale la sintesi di quanto già verbalmente dichiarato in sede di discussione.
4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene distribuito ai consiglieri nella riunione successiva. Se lo ritiene, il presidente può sottoporre ai consiglieri una bozza del verbale.
5. Il verbale è atto interno. Estratti o copie dello stesso possono essere rilasciati su autorizzazione del presidente, ferme restando le disposizioni sulla trasparenza di cui alla Legge n. 241/90.
6. I verbali sono numerati progressivamente e conservati a cura del segretario.



Articolo 14 - Assemblea degli iscritti

1. Ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del RD 2537/1925 l'assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente che la presiede. La convocazione deve essere fatta anche allorquando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio o un quarto del numero degli iscritti.
2. Il Presidente ha la facoltà di indire una adunanza generale straordinaria, previa delibera consiliare, per finalità consultive su tematiche legate alle attività politica dell'Ordine e della professione.

Articolo 15 - Abrogazione di delibere regolamentari

1. Sono abrogate tutte le delibere di Consiglio nonché le altre delibere regolamentari per le parti contenenti norme in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 16 - Norma di raccordo

3. Con uno o più regolamenti specifici, separati e distinti, potrà essere disciplinata l'attività dell'Ordine relativa alla amministrazione, la contabilità, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 17

Il presente regolamento, nella versione attuale, è stato deliberato in data 28.10.2025



ALLEGATO

Riepilogo, per memoria, delle principali attribuzioni del Consiglio e dei compiti dell'Ordine

Ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 1395/23, degli articoli 37 e 43 del RD n. 2537/25 nonché dell'articolo 7 del DLL n. 382/44, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- procede alla formazione e alla annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; (5)
- vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine; (5)
- dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; (5)
- dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di architetto; (37)
- determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine e, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo; (37)
- entro limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, può stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione all'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, senza imporre né riscuotere alcun altro pagamento per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo; (7)
- provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. (7)

Ai sensi del GDPR 679/2016, l'Ordine assume, a richiesta, il ruolo di tramite per la notificazione al Garante del trattamento di dati personali eseguito da un iscritto all'albo.